

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Servizio di Segreteria Comunale in forma associata – esame convenzione.

L'anno DUEMILANOVE il giorno PRIMO del mese di OTTOBRE alle ore 21,00
nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
PERETTI	SABRINA	Consigliere	X	
MOZZATO	MASSIMO	"	X	
DEAGOSTINI	MARCO	"	X	
PROVERBIO	UGO	"	X	
GAVINELLI	LORELLA	"	X	
BERMANI	LORETTA	"	X	
MAFFE	ALESSANDRO	"	X	
CODINI	MATTEO	"	X	
FERRARI	MAURO	"	X	
GHITTINO	ANDREA	"	X	
CAFFINO	CESARE	"	X	
ILARIA	GIUSEPPE	"	X	
		Totali	13	0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gianni LESSONA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



OGGETTO: Servizio di Segreteria Comunale in forma associata - esame convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art.30 del D.Lgs 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art.98 c. 3 del D.Lgs 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che ai sensi dell'art.10 del DPR 4 dicembre 1997 n.465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;
- considerato che questa segreteria comunale si è resa vacante;
- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale nel proseguire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale e quindi pervenire alla stipula di una nuova convenzione in quanto la scelta del convenzionamento costituisce un concreto risparmio sulle spese di gestione della segreteria comunale, senza peraltro penalizzare il servizio stesso avendo la possibilità di poter incaricare un Segretario Comunale di esperienza;
- che i Comuni di Gozzano e Grignasco hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità;

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto composto da n.10 articoli;

Ritenuto pertanto di procedere al convenzionamento in esame;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
13	0	13	13	0

DELIBERA

- 1) di procedere ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 267/2000 e art.10 del D.P.R. 4/12/1997, n.465 al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Gozzano - Grignasco e Vicolungo nel momento in cui tutti i Comuni avranno deliberato in merito e l'Agenzia dei Segretari avrà espresso il proprio nulla-osta.

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI GOZZANO - GRIGNASCO - VICOLUNGO

(post correzioni apportate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nella seduta del 3 ottobre 2008)

**Ai sensi degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2002
e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella
Residenza Municipale di _____

T R A

Il Comune di Gozzano (No), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Carla Biscuola, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Grignasco (No), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Roberto Beatrice, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Vicolungo (No), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Marzia Vicenzi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- Che con delibera consiliare del Comune di Gozzano n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- Che con delibera consiliare del Comune di Grignasco n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- Che con delibera consiliare del Comune di Vicolungo n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato C);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Gozzano, Grignasco e Vicolungo nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

ART. 2 – Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Gozzano, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Grignasco e Vicolungo.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Gozzano, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5 II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente

interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Gozzano nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Grignasco e Vicolungo, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri casi di assenza superiori a sei mesi.
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso.
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 – Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Gozzano – Grignasco e Vicolungo.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D Lgs 30/3/2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei sindaci dei Comuni di Grignasco e Vicolungo).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 – Modalità operative del servizio

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. sedici (16) ore presso il Comune di Gozzano e per n. dodici (12) ore presso il Comune di Grignasco e per n. otto (8) ore presso il Comune di Vicolungo.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione di 16/36 sul Comune di Gozzano, per 12/36 sul comune di Grignasco e per 8/36 sul Comune di Vicolungo.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale e tale orario dovrà risultare il minimo garantito, fatte salve ulteriori prestazioni occorrenti allo svolgimento di prestazioni connesse ad incarichi di Responsabile di Servizio e/o Direttore Generale.

Art. 4 bis – Modalità operative del servizio (opzione)

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 – Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio

Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Gozzano – Grignasco e Vicolungo il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Gozzano, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Gozzano le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/5/2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate dall'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di Gozzano 44,5%
- A carico del Comune di Grignasco 33,3%
- A carico del Comune di Vicolungo 22,2%

Tale riparto dovrà e sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il Comune di Gozzano, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Grignasco e Vicolungo.

I Comuni convenzionati di Grignasco e Vicolungo dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della richiesta del saldo.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai comuni convenzionati di Grignasco e Vicolungo, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una

economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti comuni convenzionati di Grignasco e Vicolungo, sulla base delle presenze nei Comuni stessi.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Gozzano, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Grignasco e Vicolungo, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148, nonché di cui all'art. 97, c. 4 lett. "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 – Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per un periodo di anni cinque (5) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale, tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per Trasferimento del Segretario Comunale titolare. In tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di segretari comunali "in disponibilità" su incarico della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco".
- c) Concorde volontà dei comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario

Comunale ricoprirà l'incarico di segretario comunale nel comune Capo convenzione di Gozzano (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999). Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del comune Capo-convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonomia per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 – Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale

L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs 267/2000, congiuntamente o singolarmente da parte dei tre Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.

Art. 9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 10 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonomia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Gozzano – Grignasco e Vicolungo verrà inviata a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonomia per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GOZZANO (Carla Biscuola)

IL SINDACO DEL COMUNE DI GRIGNASCO (Roberto Beatrice)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VICOLUNGO (Marzia Vicerzi)

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

F C

☒ ☐ Il responsabile del servizio segreteria-finanziario:

(F. Moretti) _____

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri) _____

☐ ☐ Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(G. Lessona) _____

Vicolungo, _____

1 OTT. 2009

= favorevole
= contrario

4

- 2) Di approvare lo schema di convenzione costituito da n.10 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Dare atto che il Sindaco procederà alla stipula della relativa convenzione;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Gozzano e Grignasco per i provvedimenti di competenza.

Indi

Con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
13	0	13	13	0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Vice Sindaco
(Lorella Gavidelli)

Lorella Gavidelli

Il Sindaco
(Maria Vicenzi)

Maria Vicenzi

Il Segretario Comunale
(Gianni Lessona)

Gianni Lessona

Pubblicazione n. 64.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 25-07-2009 e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(Lessona Dr. Gianni)

Gianni Lessona

Copia conforme all'originale

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(Lessona Dr. Gianni)

La presente delibera è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini in data
14-7-2009 ai sensi art.134 comma
3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(Lessona Dr. Gianni)

Gianni Lessona